

Schema di Regolamento Sperimentale
contenente norme tecniche
sull'utilizzo dei pascoli comunali

*lavoro realizzato nell'ambito del progetto
"LIFE 11 NAT/IT/234 PRATERIE"*

*Pascoli: Azioni urgenti per la conservazione e valorizzazione delle praterie e dei pascoli
del territorio del versante meridionale del Gran Sasso*

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: *Principi e finalità dello Schema di Regolamento Sperimentale*

Il presente Schema di Regolamento Sperimentale contiene norme tecniche sull'utilizzo dei pascoli comunali.

Esso è stato elaborato sulla base delle Linee Guida sull'utilizzo dei pascoli condivise tra tutti i soggetti interessati nel quadro del progetto "LIFE 11 NAT/IT/234 PRATERIE" Pascoli: Azioni urgenti per la conservazione e valorizzazione delle praterie e dei pascoli del territorio del versante meridionale del Gran Sasso, dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga (Direttiva 92/43/CEE "Habitat" recepita con D.P.R. n. 357/1997 e D.P.R. n. 120/2003; D.M. 17/10/2007).

Art. 2: *Adozione dello Schema di Regolamento Sperimentale – Regolamento Comunale*

In esecuzione degli accordi intercorsi tra l'Ente Parco Gran Sasso-Laga e i *partner* del progetto LIFE di cui all'art. 1, il presente Schema di Regolamento Sperimentale viene adottato dai comuni con delibera di Giunta comunale.

Nei tempi concordati e con gli opportuni aggiustamenti, ma senza modificazioni sostanziali, il Regolamento Sperimentale è adottato con deliberazione del Consiglio comunale.

Le deliberazioni di Giunta e del Consiglio faranno espresso riferimento, nel preambolo, alle Linee Guida e al progetto LIFE, all'interno del quale le stesse sono state redatte.

Sono fatte salve le disposizioni della l.r. 4 gennaio 2014, n. 3, nonché quelle del regolamento di esecuzione eventualmente adottato, nel frattempo, dalla Regione Abruzzo, ex art. 5 della stessa legge.

TITOLO II – CONCESSIONE DEL DIRITTO DI PASCOLO SU PASCOLI NON SOGGETTI AGLI USI CIVICI

Art. 3: *Richiesta di concessione*

I soggetti interessati a condurre bestiame al pascolo sui terreni comunali non soggetti agli usi civici devono avanzare apposita richiesta di concessione al comune entro il 15 aprile di ciascun anno.

Nell'istanza, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e ss.mm.ii., gli interessati indicano: *a)* le proprie generalità; *b)* la partita IVA; *c)* il codice ASL; *d)* il numero, la specie e l'età degli animali che intendono immettere al pascolo.

Il comune si riserva di specificare, con avvisi emessi annualmente, ulteriori o sostitutive modalità da includere nella domanda.

Art. 4: *Provvedimento di concessione*

In relazione alle domande pervenute, e tenendo conto della disponibilità, il comune rilascia il provvedimento di concessione.

I concessionari dovranno presentare, a pena di decadenza, successivamente al rilascio del provvedimento di concessione, le certificazioni sanitarie che dimostrano la buona salute degli animali. Il comune inoltrerà l'elenco dei concessionari al servizio veterinario per i controlli di competenza.

Nel contratto di concessione, stipulato in duplice copia, sono indicati le generalità degli assegnatari e, per ciascuno di essi, il numero di UBA immessi al pascolo, la zona concessa completa di estensione e dati catastali, nonché il punto di abbeveraggio degli animali e il canone di concessione.

Il pascolamento è concesso per frazione di anno, facendo riferimento alle quote altimetriche e ai periodi di concessione indicato all'articolo 9.

La concessione non è cedibile ad altri, pena la risoluzione del contratto.

Art. 5: *Canone concessorio*

Per la concessione del diritto di pascolo è corrisposto un canone in euro per ciascun ettaro. La misura del canone è stabilita dal comune ogni due anni con delibera di Giunta. La delibera adegua il canone sulla base dell'aggiornamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) dell'ISTAT.

In caso di pascolamento per un periodo inferiore a quello ammesso come all'articolo 10, il canone verrà rapportato al periodo di effettivo pascolamento.

TITOLO III – ESERCIZIO DEL PASCOLO: NORME TECNICHE**Art. 6: *Carichi pascolivi***

Il carico di bestiame è espresso in U.B.A. (Unità di Bovino Adulto). La conversione numero capi/UBA avviene mediante i seguenti criteri:

- bovino - equino adulto di età superiore ai due anni = 1 UBA
- manzo o giovenca da 6 mesi ai due anni di età = 0,6 UBA
- manzo o giovenca di meno di 6 mesi di età = 0,4 UBA
- ovini, caprini e suini = 0,15 UBA.

Il carico massimo ammissibile di bestiame è 0,80 UBA per ettaro per ciascuna stagione di pascolamento.

Art. 7: *Periodi di monticazione differenziati per quote altimetriche*

Il pascolo può essere esercitato ordinariamente dal 15 maggio al 31 ottobre dell'anno solare.

A seconda dell'andamento stagionale e delle condizioni di produttività delle cotiche erbose, il comune può anticipare l'inizio del pascolo al 15 aprile e posticiparne la chiusura al 30 novembre.

Il periodo di pascolamento è articolato come segue, secondo le diverse fasce altimetriche:

- quota inferiore a 900 metri s.l.m.: dal 20 aprile al 30 novembre;
- quota compresa tra 900 e 1.200 metri s.l.m.: dal 1 maggio al 15 novembre;
- quota compresa tra 1.200 e 2.100 metri s.l.m.: dal 10 giugno al 30 ottobre;
- quota superiore a 2.100 metri s.l.m.: non è ammesso il pascolo salvo diverse previsioni localmente disposte dal comune.

Art. 8: *Pascolo delle capre*

Il pascolo delle capre è regolato dalle normative vigenti.

Al pascolamento caprino il comune destina preferibilmente aree appositamente individuate caratterizzate da vegetazione cespugliosa, boschi adulti, ovvero zone tendenzialmente più scoscese e aree prossime o vicine alle strade ed alla fasce antincendio, per valorizzare la funzione protettiva del pascolamento caprino nei confronti degli incendi boschivi.

Gli stessi principi di cui al comma 2 possono essere applicati nel caso del pascolo di asini.

Art. 9: *Pascolamento in bosco*

Il pascolo in bosco è disciplinato dall'art. 42, commi da 1 a 7, della l.r. 4 gennaio 2014, n. 3.

Art. 10: *Pascolo del bestiame pericoloso*

È vietato lasciare sciolti al pascolo bovini, equini, ovini ed altri animali che abbiano il vizio di cozzare, calciare o mordere, se non in opportune aree di pascolo che siano convenientemente recintate da efficienti chiudende, anche mobili, in modo da rendere impossibile la fuoriuscita del bestiame.

Art. 11: *Limitazioni al godimento*

Per motivi di tutela, conservazione e/o rigenerazione del cotico erboso, il comune può individuare, con apposito atto di giunta, le zone in cui il pascolo è temporaneamente sospeso, ovvero organizzato a rotazione.

Sono comunque esclusi dal pascolo tutti i boschi percorsi dal fuoco o colpiti da calamità naturali per un periodo di 10 anni dall'evento calamitoso.

Sono esclusi dalle concessioni di pascolo gli animali a stabulazione fissa.

Art. 12: Recinzioni

È possibile, previa autorizzazione comunale, recintare temporaneamente zone di pascolo o zone interdette a questa attività ai fini della tutela e della sicurezza dei nati durante la stagione pascoliva che possono essere attaccati dai predatori.

Le recinzioni mobili, di uso comune in zootecnia di qualsiasi tipologia, devono essere spostate con cadenza quindicinale al fine di non depauperare con l'eccessiva brucatura e il calpestio le cotiche erbose circoscritte. Tutte le recinzioni mobili devono essere rimosse a fine stagione.

E' vietato, senza autorizzazione, realizzare manufatti come baracche ed altre costruzioni sui pascoli comunali. Previa autorizzazione possono essere realizzati ricoveri temporanei mobili per pastori e per gli animali solo se direttamente connessi allo svolgimento delle attività di pascolamento.

Art. 13: Infrastrutture di tipo precario

Durante la stagione del pascolamento, i concessionari possono utilizzare le infrastrutture rurali esistenti esclusivamente per il riparo degli addetti ai lavori.

Con analoghe modalità, e previa autorizzazione comunale, potranno essere predisposte altre infrastrutture precarie quali abbeveratoi per il bestiame, recinzioni, recinti per la cattura, incastrini per tener fermi gli animali durante gli interventi terapeutici e altro, punti per la distribuzione del sale e punti per il riposo.

Al termine della stagione del pascolamento, i concessionari dovranno rimuovere tutte le infrastrutture di che trattasi. In ogni caso non competerà al concessionario alcun indennizzo, anche per eventuali migliorie.

Art. 14: Custodia e conduzione del bestiame (rinvio)

Per la conduzione del bestiame al pascolo si applicano le disposizioni dell'art. 1 della D.P.G.R. 12 novembre 2015, n. 7.

E' vietato il pascolo vagante e brado, caratterizzato da animali al pascolo senza alcun controllo e limitazione.

Art. 15: Altre norme sulla conduzione del bestiame

Chiunque immetta animali al pascolo è tenuto a:

1. garantire la riconducibilità dei mandriani, dei custodi e dei pastori, alla proprietà;
2. garantire l'identificazione degli animali al pascolo e la loro tracciabilità, anche mediante tecniche stabilite dalle locali associazioni di allevatori;
3. decornare gli animali e formare gruppi omogenei;
4. non mettere mai due tori nella stessa mandria, per evitare il rischio di combattimenti;
5. migliorare il pascolo con lavori di eliminazione delle piante infestanti erbacee, arbustive e arboree non appetite dal bestiame (ad esempio "Senecione africano"), senza con questo pretendere indennizzo o riduzione dle canone;
6. provvedere allo spietramento delle superfici pascolive;
7. provvedere alla manutenzione delle macerine montane e dei muretti a secco;

I concessionari possono intraprendere iniziative finalizzate al miglioramento dei pascoli anche aggiuntive rispetto a quelle indicate al n. 4 del comma 1, previe le necessarie autorizzazioni.

Art. 16: Raccolta di erba tramite sfalcio

In caso di assenza di richieste di concessioni da parte degli aventi diritto, o per ragioni scientifiche, di studio o di gestione finalizzate alla conservazione e tutela delle superfici a pascolo, prato e prato-pascolo, il comune può disporre la sospensione del pascolo e il riposo vegetativo delle cotiche erbose fino alla fase che precede o segue la spigatura e la disseminazione delle essenze pascolive, prevedendo il successivo sfalcio delle superfici e la raccolta del fieno.

TITOLO IV – CLAUSOLA VALUTATIVA

Art. 17: *Sperimentazione del Regolamento e valutazione*

Il Regolamento Sperimentale resta in vigore per 15 mesi decorrenti dalla sua adozione da parte del Consiglio comunale.

Terminata la fase di sperimentazione, il comune avvierà la valutazione degli effetti prodotti dal Regolamento Sperimentale, coinvolgendo tutti i soggetti interessati mediante incontri pubblici e tavoli tecnici, nei quali verranno esposte le criticità e i punti di forza del medesimo Regolamento Sperimentale, e verranno proposte eventuali modifiche o integrazioni.

Al fine di agevolare la sperimentazione e la valutazione del regolamento adottato, il comune potrà avvalersi, nel quadro del progetto LIFE di cui all'art. 1, del supporto tecnico-scientifico fornito dall'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

La valutazione dovrà prendere in considerazione, in particolare, i seguenti gruppi di fattori:

A – TUTELA E GESTIONE DEL PASCOLO:

- l'incremento del livello di tutela dei territori a pascolo e della biodiversità;
- il miglioramento delle condizioni di lavoro degli allevatori;
- il rafforzamento delle economie legate all'allevamento e alla zootecnia;
- la promozione e il consolidamento di pratiche di pascolo adeguate e sostenibili, con particolare riferimento ai carichi di bestiame e ai tempi di monticazione.

B – DISCIPLINA DEL PASCOLO:

- l'armonizzazione dei regolamenti di pascolo tra i Comuni limitrofi;
- la semplificazione e armonizzazione delle modalità di concessione del pascolo.

La valutazione dovrà concludersi entro tre mesi dalla chiusura della sperimentazione.

Se, dopo la valutazione, il Regolamento Sperimentale adottato non verrà confermato, con o senza modifiche, attraverso l'adozione di un nuovo atto, lo stesso si intenderà decaduto.